



CITTA'
METROPOLITANA
DI
ROMA CAPITALE

Regolamento per la sicurezza della navigazione lacuale

Regolamento per la sicurezza della navigazione lacuale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la navigazione in sicurezza sui laghi di Albano, Bracciano, Martignano e Nemi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2

Norme generali e di circolazione nautica

1. Nella fascia costiera da 0 a 50 metri dalla riva, con esclusione delle zone dedicate alla balneazione, la navigazione è permessa:

a) alle unità a remi, a pedali e a vela;

b) alle unità a motore, se autorizzate, purché procedano alla velocità minima di manovra;

2. Durante le manovre necessarie alla partenza e all'approdo tutte le unità devono procedere in linea perpendicolare alla costa ed alla velocità minima di manovra.

3. La navigazione dei natanti a motore a combustione interna è vietata in attuazione dei divieti stabiliti ai sensi della legge regionale Lazio n. 2 del 7.01.87 e ss.mm.ii. e legge regionale Lazio n. 36 del 25.11.99 e ss.mm. ii. per i laghi di Bracciano e di Martignano ed è vietata altresì ai sensi della legge regionale Lazio n. 2 del 13.01.84 e ss.mm.ii. per i laghi di Albano e di Nemi.

4. La navigazione a motore è consentita:

a) alle unità addette al servizio di soccorso, di ordine pubblico, di vigilanza e di controllo;

b) alle unità impegnate in attività di ricerca e studio autorizzate;

c) alle unità effettuanti trasporto passeggeri regolarmente iscritte nel Registro delle navi minori o galleggianti della Città Metropolitana di Roma Capitale;

d) alle unità a motore con propulsione elettrica;

e) ai motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti per lo svolgimento di compiti di istituto e agli altri servizi di pubblica utilità;

5. Sui laghi di Bracciano e Martignano la navigazione a motore è consentita:

a) alle unità da pesca regolarmente iscritte nel Registro delle navi minori o galleggianti della Città Metropolitana di Roma Capitale aventi motore a combustione interna di potenza non superiore a quindici cavalli all'asse, di proprietà ed in uso da parte di pescatori professionisti in possesso di licenza di pesca di categoria "A", che esercitino l'attività di pesca in modo professionale e quale attività lavorativa principale sul lago di Bracciano e sul lago di Martignano;

b) ai natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento delle regate veliche e delle gare di canottaggio, canoa, kayak e di nuoto, a condizione che le competizioni siano organizzate dalle rispettive Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I.;

c) ai natanti a motore necessari per l'assistenza ed il soccorso durante lo svolgimento di attività di scuole vela organizzate dai circoli affiliati alla F.I.V., degli allenamenti di preparazione alle regate veliche ed alle gare indicate alla lettera b).

6. Sul lago Albano la navigazione a motore è consentita:

a) alle unità da pesca regolarmente iscritte nel Registro delle navi minori o galleggianti della Città Metropolitana di Roma Capitale aventi motore a combustione interna di potenza non superiore a quattro cv all'asse, di proprietà di pescatori professionisti in possesso di licenza di pesca di categoria A, che esercitano l'attività di pescatore in modo professionale e quale attività lavorativa principale e che abbiano la residenza nei comuni di cui all' articolo 2 della legge regionale Lazio n. 2 del 1984 (Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri);

b) ai motoscafi in servizio presso la Federazione italiana canottaggio con i soli compiti necessari allo svolgimento delle regate e degli allenamenti limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi;

c) ai motoscafi di società affiliate alla Federazione italiana sci nautico, che esercitano l'attività di scuola nautica e che risultano iscritte alla federazione alla data della pubblicazione della legge regionale Lazio n. 2 del 1984.

7. Sul lago di Nemi la navigazione a motore è consentita alle unità da pesca regolarmente iscritte nel Registro delle navi minori o galleggianti della Città Metropolitana di Roma Capitale aventi motore a combustione interna di potenza non superiore a cinque cv all'asse, di proprietà ed in uso da parte di pescatori professionisti in possesso di licenza di pesca categoria "A" che esercitano l'attività di pescatore in modo professionale e quale attività lavorativa principale, in possesso di autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco dei Castelli Romani;

8. Nelle ore notturne, le unità inferiori ai sette metri e mezzo di lunghezza devono essere munite di una luce bianca di segnalazione a 360° gradi e navigare alla velocità minima di sicurezza.

8.1 Per le unità di maggiori dimensioni, valgono gli obblighi di segnalazione notturna e di velocità di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

8.2 I pontoni galleggianti a qualsiasi uso adibiti, devono essere segnalati con apposite targhe catarifrangenti che ne rendano visibile l'ingombro anche di notte.

9. E' fatto obbligo generale ai conducenti le unità di navigazione di regolare la velocità avendo riguardo alla manovrabilità del mezzo, alle distanze di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità ed allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e le altre unità.

10. Nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate la navigazione è consentita a tutte le unità nei soli corridoi di lancio, delimitati e segnalati da boe. Tutte le unità dovranno procedere ad una velocità minima di sicurezza in relazione alle caratteristiche del mezzo e sempre nel rispetto della sicurezza dei bagnanti.

10.1 È vietato l'accesso con qualsiasi tipo di unità nelle zone di rilevanza archeologica, ambientale, naturalistica e militare appositamente delimitate ad eccezione delle unità specificatamente autorizzate.

11. Le disposizioni precedenti non si applicano alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza e soccorso.

12. I proprietari e gli utilizzatori delle unità a motore hanno l'obbligo di mantenere, anche al fine di ridurre l'inquinamento, in perfetta efficienza i motori delle stesse.

13. È vietato lo svuotamento delle acque di sentina nei bacini lacuali, ad esclusione di quelle che si sono accumulate per fattori atmosferici o a causa del moto ondoso, sempre che non contengano oli. È altresì vietato il gettito di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi inquinanti, di detriti o altro.

14. È vietato arenare le unità di navigazione anche non a motore o occupare con arredi la battigia in modo da recare pregiudizio al passaggio pedonale o agli eventuali mezzi di soccorso, ad eccezione dello svolgimento di attività sportive regolarmente autorizzate, quando ne è consentita la breve occupazione per le eventuali operazioni di varo e di alaggio delle imbarcazioni.

15. È vietata la pesca sportiva da terra durante la stagione balneare nelle zone frequentate dai bagnanti, anche laddove non appositamente delimitate.

15.a La pesca sportiva è altresì vietata dai moli di approdo dell'unità adibite al trasporto passeggeri e/o delle unità di servizio.

16. È vietata la navigazione sulle rotte delle unità effettuanti trasporto di passeggeri e nelle aree delimitate per specifici usi (aree regolarmente segnalate ed autorizzate per l'immersione subacquea, corridoi di lancio, aree militari, archeologiche e naturalistiche).

17. È vietato svolgere attività di balneazione, scuola di vela, navigazione a remi, di immersione subacquea, di pesca professionale e sportiva, in prossimità dei moli di attracco dell'unità adibite al trasporto passeggeri e/o delle unità di servizio per un raggio di almeno 100 metri.

18. Per motivi di sicurezza, la balneazione è altresì vietata nelle aree impiegate per specifici usi (campi di gara per manifestazioni sportive, sci nautico, ecc.);

19. Chiunque navighi sulle acque interne deve avere a bordo in piena efficienza i dispositivi di sicurezza e pronto soccorso previsti dal presente regolamento, e in ogni caso dalla normativa vigente per la categoria di unità impiegata, in relazione alla navigazione effettuata.

20. Ogni responsabile di circolo nautico, ogni titolare di circoli o di scuole di sport d'acqua, durante lo svolgimento dell'attività sociali regolarmente autorizzate, ogni esercente di attività di noleggio di unità di navigazione, sia con conducente che senza conducente, di campeggi aventi affaccio sulle acque o di stabilimenti balneari deve:

a) pubblicizzare con adeguate bacheche le norme generali e locali di sicurezza della navigazione relative alle attività svolte;

b) pubblicizzare in modo adeguato le rotte di navigazione delle navi passeggeri in transito;

c) segnalare le condizioni meteomarine avverse con apposita bandiera rossa visibile agli utenti durante la loro attività e di vento forte con apposita bandiera gialla;

d) garantire la presenza a bordo delle unità di navigazione date in uso dei dispositivi di sicurezza previste dalla normativa vigente, fornendo adeguate istruzioni per l'uso;

e) essere in possesso delle opportune unità per il recupero degli utenti in pericolo;

f) garantire l'assistenza ed il soccorso agli utenti con personale qualificato, nel rispetto della disciplina regolamentare delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI a cui aderiscono le associazioni autorizzate, e in ogni caso, conformemente della normativa vigente in materia.

g) predisporre corridoi lancio da 0 a 50 metri dalla costa segnalati da boe di segnalazione visibili. In tali corridoi sarà consentito svolgere le manovre di uscita e di approdo a velocità di sicurezza.

21. I circoli velici e le associazioni sportive devono inoltre:

- a) rispettare le norme generali di sicurezza riportate nel Codice sulla nautica da diporto (decreto legislativo n.171 del 18 luglio 2005), nonché quelle predisposte dalle Federazioni Sportive Nazionali o Organizzazioni sportive a cui aderiscono e riconosciute dal CONI;
- b) assicurare il possesso delle dotazioni di sicurezza che i natanti devono avere a bordo, per tipo e specie di navigazioni e comunque munirsi almeno di un salvagente per ogni persona imbarcata;
- c) assicurarsi che i natanti non creino situazioni di pericolo o d'intralcio alla navigazione ed alla balneazione.

Art. 3 **Diritto di precedenza**

1. Tutte le unità di navigazione, ad eccezione di quelle che non governano e/o comunque in difficoltà, devono dare la precedenza nell'ordine:
- a) alle unità addette al servizio di soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza;
 - b) alle unità effettuanti trasporto di passeggeri, impegnate nella navigazione lungo le proprie rotte;
 - c) alle unità impegnate nelle operazioni di pesca professionale;
 - d) alle unità a vela senza ausilio di motore.

Art. 4 **Distanze di sicurezza**

1. Le unità di navigazione hanno l'obbligo di:
- a) tenersi ad almeno 50 metri dalle unità effettuanti trasporto passeggeri;
 - b) non ostacolare unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale;
 - c) osservare particolare prudenza in prossimità delle aree di svolgimento delle attività di scuola e allenamenti nonché delle manifestazioni sportive;
 - d) non intralciare la rotta delle unità effettuanti trasporto di passeggeri e non ostacolarne le manovre di attracco e partenza;
 - e) non ormeggiare nelle zone adibite a balneazione;
 - f) tenersi ad una distanza di almeno 100 metri dal segnale galleggiante di subacqueo in immersione o dalle unità di appoggio recanti la prescritta bandiera rossa con diagonale bianca e dalle zone di immersione subacquea regolarmente delimitate ed autorizzate.
2. Le unità effettuanti trasporto di passeggeri devono manovrare in entrata ed in uscita da ormeggi e pontili al minimo consentito dei giri del motore.

Art. 5

Attività di scuola, allenamenti e manifestazioni sportive

1. Le attività di scuola, allenamenti e le altre manifestazioni sportive nautiche promosse dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche affiliate alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali o Organizzazioni sportive riconosciute dal CONI devono essere autorizzate dal competente Servizio della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. L'autorizzazione è rilasciata ai fini della sicurezza della navigazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti previsti per legge.
3. Le attività sportive dovranno svolgersi in conformità al presente Regolamento, alla normativa vigente ed ai regolamenti ufficiali delle Federazioni riconosciute dal CONI e, in ogni caso, in modo da non arrecare pregiudizio od intralcio alla navigazione sul lago.
4. I campi di gara e di allenamento dovranno essere individuati da boe di segnalazione visibili, recanti sigla che ne identifichi l'appartenenza all'associazione organizzatrice, e che dovranno essere rimosse al tramonto. Le funi di ancoraggio delle boe non dovranno creare intralcio o pericolo alla navigazione. Le aree segnalate non devono interferire con le linee di navigazione lacustre. Nel caso che i campi autorizzati interferiscano con altri campi, la società organizzatrice si assume la responsabilità di gestirli ai fini della sicurezza coordinandosi con i responsabili degli altri campi.
5. Per qualsiasi attività che esula dai compiti di soccorso, di ordine pubblico, di vigilanza e controllo nel lago Albano e nel lago di Nemi è in ogni caso necessario, a pena di improcedibilità, il preventivo nulla osta del Parco Regionale dei Castelli Romani (delibera AP. 1935 del 04/05/2018).
6. E' necessario, per il rilascio dell'autorizzazione, il preventivo nulla osta del Parco Regionale di Bracciano e Martignano per lo svolgimento di regate veliche, gare di canoa, kayak, windsurf, nuoto, SUP e similari, nonché per il posizionamento di boe e corpi morti. Non è necessario, per il rilascio dell'autorizzazione, il nulla osta per l'effettuazione di allenamenti sportivi ed attività di scuola (delibera AP. 1361 del 22/05/2018).

Art. 6

Scuole di sci nautico

1. Le scuole di sci nautico che esercitano l'attività di scuola nautica e che risultano iscritte alla Federazione Italiana Sci Nautico alla data di pubblicazione della legge regionale Lazio n. 2 del 13 gennaio 1984, possono svolgere la propria attività di scuola sul lago Albano, purché in aree debitamente delimitate con segnalazioni evidenti, provviste, di corridoi di accesso e di uscita, ed autorizzate dall'Autorità competente.
2. In tali aree è consentito sciare tutti i giorni, inclusi i festivi, da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto.
 - 2.1 É in ogni caso necessario che le attività sportive si svolgano in presenza di luce diurna e buone condizioni meteorologiche.
 - 2.2 Le scuole di sci nautico che svolgono la propria attività nel lago Albano dovranno presentare agli uffici del Servizio competente della Città Metropolitana di Roma Capitale entro il mese di febbraio di ogni anno e comunque almeno trenta giorni prima dell'avvio del programma delle attività la seguente documentazione:
 - il certificato di affiliazione alla Federazione Italiana di sci nautico per l'anno in corso;
 - il programma didattico della scuola per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione degli uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale. Qualora l'attività didattica preveda eventuali saggi di fine corso,

questi dovranno essere autorizzati dal competente Servizio della Città Metropolitana di Roma Capitale, alla stregua di ogni altra manifestazione sportiva.

2.3 Non saranno autorizzati campi di allenamento di dimensioni superiori a metri lineari 800 per 300; e si specifica inoltre che:

- la segnalazione dei campi di allenamento a mezzo di boe galleggianti è a carico della scuola sci nautico;
- la partenza, il recupero ed ogni altra attività dello sciatore devono avvenire all'interno delle aree segnalate;
- tutte le attività di allenamento della scuola sono ammesse esclusivamente all'interno delle aree segnalate dal campo e dal corridoio di accesso, e per i soli iscritti alla scuola.

2.4 E' inoltre necessario osservare le seguenti disposizioni:

- a) il conducente dell'unità deve essere affiancato da un assistente munito di brevetto di salvataggio regolarmente rilasciato ai sensi delle norme vigenti e riconosciuto dalla Federazione Italiana Nuoto;
- b) i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Devono essere, altresì, muniti di dispositivo per l'inversione di marcia e la messa a folle del motore e dotati di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente;
- c) durante le varie fasi del traino, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve essere mai inferiore ai 12 metri;
- d) la partenza, il recupero ed ogni altra attività dello sciatore devono avvenire all'interno dell'area delimitata;
- e) la distanza laterale di sicurezza di un'unità trainante uno sciatore con gli altri natanti non deve essere inferiore ai 50 metri;
- f) è vietato eseguire il traino contemporaneo di più di due sciatori;
- g) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio;
- h) è fatto divieto a qualsiasi mezzo a motore di percorrere od intersecare in velocità la scia di un'imbarcazione che traina sciatori a distanza inferiore ai 50 metri;
- i) sulle unità di traino possono essere trasportate solo persone partecipanti alle attività di scuola o di allenamento e per un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione: nel numero di occupanti vanno computati anche gli sciatori trainati;
- j) le unità di navigazione usate per quest'attività devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto ed il responsabile deve avere con sé patente e tesserino di istruttore riconosciuti dalla stessa Federazione;
- k) la velocità massima delle unità di navigazione non può superare i 60 km/h.

3. Nelle acque dei laghi di Bracciano, Martignano e Nemi non è consentito svolgere la pratica dello sci nautico.

Art. 7

Manifestazioni di pesca sportiva

1. Le manifestazioni di pesca sportiva sui laghi del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale sono autorizzate dal competente ufficio della Regione Lazio - osservando le seguenti prescrizioni:

a) le attività si dovranno svolgere a partire da metri 50 dalla fascia costiera e, nelle zone riservate alla balneazione a partire da metri 100 dalla spiaggia, ad una distanza non superiore ai 200 metri dalla riva purché in presenza di buone condizioni meteorologiche e di visibilità;

b) le dotazioni di bordo presenti sulle imbarcazioni devono essere quelle prescritte dalla normativa vigente;

c) il corridoio di ingresso e di uscita dei natanti dovrà essere indicato con apposite boe di segnalazione, poste nei 50 metri di fascia dalla costa;

d) i campi di gara dovranno essere segnalati da boe di segnalazione visibili, recanti sigla che ne identifichi l'appartenenza all'associazione organizzatrice, e che dovranno essere rimosse al tramonto. Le funi di ancoraggio delle boe non dovranno creare intralcio o pericolo alla navigazione. Le aree segnalate non devono interferire con le linee di navigazione lacustre. Nel caso che i campi autorizzati interferiscano con altri campi, la società organizzatrice si assume la responsabilità di gestirli ai fini della sicurezza coordinandosi con i responsabili degli altri campi.

2. Qualora le attività di pesca sportiva si svolgano dalla riva, senza l'utilizzo di imbarcazioni, dovranno essere osservate solo le prescrizioni a cui la lettera d) del presente articolo.

3. La pesca sportiva è vietata nelle aree di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica.

Art. 8

Natanti non a motore, a vela, a remi e a pedali

1. L'uso delle tavole e degli altri natanti a vela non dotati di propulsione a motore (compresi i Kitesurf) è consentito solo di giorno, purché in presenza di buone condizioni meteorologiche e con una buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto. Per i natanti a remi e a pedali la distanza massima dalla costa non dovrà essere superiore ai 200 metri. L'utilizzo delle tavole a vela è consentito fino a 500 metri dalla costa.

2. I conduttori devono governare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed alla balneazione.

3. La navigazione avviene nel rispetto delle norme vigenti per l'attività sportiva e da diporto.

4. I noleggiatori di natanti a remi, a pedali ed a vela, devono inoltre:

a) predisporre corridoi d'ingresso e di uscita delle imbarcazioni, segnalati da apposite boe;

b) segnalare, mediante apposizione di boe, il limite dei 200 metri dalla costa oltre il quale i natanti a remi e a pedali non possono allontanarsi.

c) fornire gli obbligatori giubbetti di salvataggio omologati e farli indossare a chi dichiara di non saper nuotare.

d) dotare i natanti tipo pattini, pedalò, barche a remi e a vela di salvagente anulare con cima galleggiante di lunghezza non inferiore a 30 metri, ogni due persone imbarcate.

e) informare gli utenti dei limiti relativi al numero massimo di persone trasportabili e, delle distanze massime di navigazione consentite, assicurandosi inoltre, che vengano rispettati.

f) munirsi di cassetta di pronto soccorso e di estintore.

5. L'impiego dei natanti a vela, a remi o a pedali è vietato:

a) sulle rotte delle unità effettuanti trasporto di passeggeri e relativi pontili di approdo;

b) nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica o riservate a scopi militari opportunamente delimitate;

d) nelle aree individuate per specifici usi;

f) entro 100 metri dalla riva nelle zone riservate alla balneazione;

Art. 9

Attività di balneazione e di nuoto

1. I comuni rivieraschi disciplinano con apposita ordinanza la stagione balneare, e individuano le aree riservate alla balneazione nonché gli eventuali corridoi di lancio.

2. Le spiagge comunali e le spiagge in concessione, specificatamente destinate alla balneazione e con delimitazione delle acque balneabili, devono essere dotate di personale qualificato e mezzi idonei a prestare soccorso ai bagnanti. Le spiagge libere, comprese quelle antistanti esercizi ricreativi e turistici, devono essere provviste di apposite tabelle di segnalazione in caso dell'assenza di sistemi di vigilanza e soccorso ai bagnanti.

3. Le attività di balneazione ed il nuoto possono essere praticate nella fascia litoranea nel rispetto dei limiti indicati nelle ordinanze comunali per le stagioni balneari e comunque non oltre la distanza di 100 metri dalla linea di costa.

4. Tale limite non sussiste per le manifestazioni sportive autorizzate che utilizzano unità con funzioni di barca appoggio.

5. La balneazione ed il nuoto sono vietati:

a) nei corridoi di lancio;

b) sulle rotte delle unità effettuanti trasporto passeggeri;

c) nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica o riservate a scopi militari, opportunamente delimitate;

d) in prossimità delle reti impiegate nella pesca professionale;

e) in prossimità dei moli di attracco dei servizi di navigazione e sulle rotte di avvicinamento ad essi;

Art. 10
Attività subacquea

1. L'attività subacquea è consentita nelle ore diurne, in condizioni meteorologiche favorevoli nella fascia costiera fino a 200 metri dalla riva.
2. Le immersioni notturne sono consentite in condizioni meteorologiche favorevoli nella fascia costiera fino a 50 metri dalla riva, previa comunicazione da inoltrare agli organi di vigilanza delle autorità competenti. Ogni partecipante deve essere munito di torcia elettrica e avere un segnale luminoso chimico (star light) montato con un cordino sulla rubinetteria della bombola (lunghezza minima del cordino 30cm).
3. L'attività subacquea oltre il limite dei 200 metri dalla riva, è consentita nelle ore diurne in condizioni meteorologiche favorevoli, solo in presenza di una idonea imbarcazione di appoggio autorizzata.
4. Tali limiti non sussistono per le unità impegnate in servizi di protezione civile e di salvataggio nonché ai soggetti incaricati della tutela dell'ordine pubblico e della vigilanza.
5. Le scuole di immersione riconosciute ed i centri di immersione, possono concordare con le Autorità competenti specifiche aree di immersione e percorsi subacquei debitamente delimitati.
6. Nello svolgimento dell'attività subacquea devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione;
 - b) in caso di immersione notturna, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri;
 - c) in caso di più subacquei in immersione, sono necessari due segnali uno a apertura del gruppo e uno a chiusura. Ogni subacqueo deve essere dotato di un pedagno da sub o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno dieci metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
7. Le attività subacquee di carattere professionale potranno essere svolte dalle imprese specializzate del settore o da singoli operatori aventi i titoli di legge richiesti dalla normativa vigente.
8. È inoltre vietato, se non in caso di attività finalizzate alla ricerca scientifica e archeologica debitamente autorizzate, nonché nell'espletamento di attività istituzionali di protezione civile:
 - a) effettuare immersioni sulle rotte delle unità effettuanti trasporto passeggeri;
 - b) effettuare immersioni in prossimità dei moli di attracco dei servizi di navigazione e sulle rotte di avvicinamento ad essi;
 - c) effettuare immersioni in prossimità delle reti impiegate nella pesca professionale
 - d) effettuare immersioni nelle aree riservate alla balneazione;
 - e) effettuare immersioni nelle zone di protezione naturalistica, ambientale ed archeologica quando specificatamente individuate e segnalate.
 - f) praticare la pesca subacquea, con qualsiasi mezzo o attrezzatura (legge regionale del Lazio 07 dicembre 1990, n. 87);

- g) raccogliere molluschi, crostacei ed organismi bentonici;
 - h) il danneggiamento della vegetazione ripariale e di fondo;
 - i) lo scavo e l'alterazione dello stato di fatto dei fondali;
 - l) la manomissione, lo spostamento od il prelievo di oggetti naturali o artificiali presenti sui fondali od in essi;
- f) la posa o l'affondamento di oggetti naturali od artificiali sui fondali, ad eccezione di ormeggi, corpi morti, catenarie, strutture specifiche per l'addestramento o per le ricerche scientifiche, espressamente autorizzati dalle Autorità competenti.
9. In caso di rinvenimento di manufatti di supposto interesse storico, archeologico o artistico, di scoperta di armi, di supposti ordigni bellici, o di materiale sospetto, e altresì nel caso di scoperta di rifiuti o di materiali inquinanti si fa obbligo di dare tempestiva segnalazione del sito alle Autorità competenti;

Art. 11

Boe di ormeggio e reti fisse da pesca

1. I Comuni rivieraschi autorizzano la posa delle boe e dei relativi corpi morti, nonché la messa in opera degli impianti fissi da pesca, nelle zone di propria competenza, osservando le prescrizioni di seguito riportate.
2. La domanda, sottoscritta da parte del legittimo proprietario o di chi ha in uso il natante ovvero la rete, deve essere accompagnata da una planimetria di localizzazione del punto di messa in opera o di ormeggio e dalla indicazione dell'unità di navigazione per il cui ormeggio è richiesta la boa.
3. Le boe di ormeggio devono essere di colore arancione, di dimensioni non inferiori a 36 cm di diametro. Su dette boe deve essere applicata una fascia catarifrangente per la visibilità notturna con una sigla assegnata dall'Autorità competente che ne identifichi l'appartenenza e devono essere posizionate ad una distanza dalla costa non inferiore a metri 20 metri e collocate fra loro ad una distanza adeguata a consentire l'ormeggio delle unità in sicurezza.
4. L'autorizzazione di cui sopra non è richiesta per le attività sportive, consentite ed autorizzate, che comportino la posa in acqua temporanea di boe o gavitelli, durante tutto il periodo di svolgimento dell'attività agonistica. Dette boe o gavitelli devono comunque essere muniti di fascia retroflettente lungo l'intera circonferenza per la visibilità notturna, di una sigla che ne identifichi l'appartenenza al Circolo od Associazione sportiva organizzatrice dell'attività ed ormeggiate ad una distanza dalla riva non inferiore ai 20 metri. Le funi di ancoraggio e/o di ormeggio non possono essere in ferro od altro materiale idoneo ad arrecare intralcio o pregiudizio alla navigazione.
5. Le reti da pesca fisse, devono essere segnalate da boe di colore bianco di dimensioni non inferiori a 36 cm di diametro, poste almeno ogni 50 metri, che ne indichino la presenza e l'estensione. Su dette boe deve essere applicata una fascia catarifrangente per la visibilità notturna. Nel periodo della stagione balneare, individuata dalle ordinanze comunali, è vietato posizionare le reti fisse da pesca nelle aree destinate alla balneazione. Ogni rete deve avere inoltre almeno una boa recante una scritta che ne identifichi l'appartenenza, di caratteristiche come sopra ma recante un'asta con bandiera rettangolare bianca.
6. È vietato posizionare le reti fisse da pesca nelle aree destinate alla balneazione, lungo le rotte di avvicinamento ai moli di attracco delle navi adibite a trasporto passeggeri e comunque ad una distanza inferiore ai 100 metri dai suddetti moli.

7. È vietato l'uso di galleggianti di segnalazione delle reti realizzati con materiali di fortuna quali polistirolo, bombole, contenitori di plastica ed altro.
8. Le boe di ormeggio e le reti fisse da pesca non devono arrecare intralcio alla navigazione.
9. Le funi di ancoraggio e/o di ormeggio non devono arrecare intralcio o pregiudizio alla navigazione.

Art. 12

Boe di segnalazione e di delimitazione

1. I Comuni rivieraschi individuano le zone e provvedono alla posa delle boe di segnalazione e di delimitazione e dei relativi corpi morti, negli spazi acquei di loro competenza.
2. Le boe segnalanti un pericolo devono essere di colore rosso e di dimensioni non inferiori a 36 cm di diametro. Su dette boe deve essere applicata una fascia catarifrangente per la visibilità notturna con alla sommità un'asta con una bandierina di colore rosso. Il segnale deve essere visibile a non meno di 300 m.
3. Gli approdi e moli devono essere adeguatamente illuminati e recare una targa catarifrangente ben visibile.
4. Le aree riservate alla balneazione devono essere segnalate da boe di colore bianco e di dimensioni non inferiori a 36 cm di diametro ponendole ad intervalli di almeno 30 metri.
5. Le aree di immersione, quando specificamente individuate, devono essere segnalate da boe di colore rosso e di dimensioni non inferiori a 36 cm di diametro.
Su dette boe deve essere applicata una fascia catarifrangente per la visibilità notturna e alla sommità un'asta con una bandierina rettangolare di colore rosso con striscia diagonale bianca su ambo i lati.
6. Le aree di tutela naturalistica e/o archeologica, quando specificamente individuate, devono essere segnalate da boe di colore verde e di dimensioni non inferiori a 36 cm di diametro munite di tabelle recanti la scritta "area di tutela naturalistica" o "area di tutela archeologica" e le indicazioni di eventuali divieti e norme di comportamento.
7. Le aree speciali, riservate per usi specifici, (quali attività di protezione civile, per usi militari, ecc.), o per motivi contingenti, (quali il soccorso, la presenza di inquinanti o di situazioni di pericolo, ecc.), quando specificatamente individuate, devono essere segnalate da boe di colore rosso e di dimensioni non inferiori a 36 cm di diametro.
8. I corridoi di lancio vengono autorizzati con la stessa autorizzazione che viene rilasciata per lo svolgimento delle attività sui laghi del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, o negli altri casi, dai Comuni competenti.
 - 8.1 I corridoi di lancio possono essere di forma rettangolare o a tronco di cono, devono essere posti entro 50 metri dalla linea di costa ed avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza non inferiore a 10 metri e non superiore a 20, in relazione alle particolari esigenze locali ed alla tipologia di imbarcazioni che ne faranno uso;
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione distanziati ad intervalli di 5 metri;
 - individuazione dell'imboccatura al lago mediante posizionamento di bandierine rifrangenti di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;

- dovrà essere posizionato apposito cartello sulla battigia, all'ingresso del corridoio che riporti la dicitura, con testo in italiano, inglese ed una terza lingua comunitaria: "RISERVATO AL TRANSITO NATANTI E IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE".

8.2. Il corridoio di lancio per il Kitesurf deve avere una lunghezza del fronte spiaggia di almeno 15 metri che dovrà allargarsi sino ad una ampiezza massima di metri 50 ad una distanza di 75 metri dalla costa. Il predetto canale dovrà prevedere una continuazione anche a terra, di almeno 15 metri, interdetto ai bagnanti, per l'apertura dell'ala in sicurezza.

Art. 13

Unità effettuanti trasporto di passeggeri

1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice della Navigazione, del Regolamento per la Navigazione Interna e della vigente normativa statale e regionale, le unità di navigazione che effettuano trasporto di passeggeri devono preventivamente comunicare alle Autorità competenti le rotte di navigazione seguite e le modifiche alle stesse.

2. Le autorità competenti possono vietare il transito su di una rotta, per motivi di pubblico interesse, predisponendo, eventualmente, una rotta alternativa.

3. Le rotte autorizzate devono essere adeguatamente pubblicizzate, riportate nelle carte nautiche e affisse nel prospetto informativo all'interno della nave.

4. I circoli velici e nautici nonché i gestori delle attività di noleggio, devono adeguatamente pubblicizzare le suddette rotte.

Art. 14

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sul rispetto della disciplina sulla navigazione, l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni spettano agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, a tutte le Forze di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale.

2. Ferme restando le norme sanzionatorie già disciplinate per le violazioni delle disposizioni legislative sulla navigazione dal R.D. 327/42 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Navigazione) e dal D. Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), ogni violazione delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.

3. Entro i trenta giorni successivi alla contestazione immediata o al ricevimento della notificazione della violazione, gli interessati potranno produrre scritti difensivi e/o richiesta di audizione ai sensi dell'art.18 della legge 689/1981. Tali azioni non interrompono i termini per il pagamento in misura ridotta della sanzione. Il Dirigente del competente Servizio, accertata la fondatezza o meno del ricorso, emette ordinanza motivata con cui dispone la archiviazione oppure determina la somma dovuta e ne impone il pagamento.

4. In caso di violazioni della normativa vigente sullo svolgimento delle manifestazioni e attività nelle acque interne, tali da porre in pericolo la sicurezza della navigazione o della vita umana in acqua, il competente Ufficio della Città metropolitana di Roma Capitale procederà, a seguito di constatazione dell'infrazione mediante verbale del personale degli organi di vigilanza ed in base alla gravità della

violazione accertata, ai provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione rilasciata per la stagione in corso.

5. Le violazioni saranno oggetto di apposita comunicazione e contestuale richiesta di giustificazioni o controdeduzioni che dovranno essere inviate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficientemente motivate ovvero non siano pervenute nei termini di cui al comma precedente l'Amministrazione provvederà ad adottare uno dei provvedimenti suindicati.

7. Con la diffida ad adempiere si dovrà provvedere entro il termine indicato nella comunicazione; in casi di necessità ed urgenza l'amministrazione potrà comunicare immediatamente la diffida in assenza di preventiva comunicazione di richiesta di chiarimenti di cui ai commi precedenti.

8. L' autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando:

- a) non si ottemperi alle disposizioni della diffida nei termini indicati;
- b) siano state adottate nei confronti dell'operatore due diffide nell'anno solare;
- c) siano state adottate tre diffide nell'ultimo triennio di attività.

9. La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni per consentire di provvedere alle necessarie operazioni propedeutiche alla sospensione delle attività.

10. L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

11. La Città Metropolitana di Roma Capitale può procedere alla revoca dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

12 L'Amministrazione può disporre la revoca dell'autorizzazione in particolare:

- a) in presenza della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata;
- b) quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione nell'ultimo triennio di attività;
- c) in presenza di comprovate gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento dell'attività autorizzata;

13. Diffida, sospensione e revoca saranno notificate ai titolari dell'attività autorizzata e alle autorità di controllo competenti sul territorio.

Art. 15 **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 136 del 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 185 del 2002.